



COMUNE DI RESANA

Provincia di Treviso

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2016.

CENNI STORICI

Il territorio del Comune di Resana, situato all'estremo sud-ovest della Provincia di Treviso, ha una estensione di 24,97 Km². e risulta attraversato da importanti arterie stradali che collegano i principali centri del Veneto e dell'Italia Nord-Orientale. La presenza di questi assi viari ha accompagnato la storia e lo sviluppo di Resana.

La popolazione residente è suddivisa in tre centri: Resana (sede del Comune), Castelminio e San Marco.

Facendo parte della bassa pianura trevigiana, il territorio è completamente pianeggiante, di origine alluvionale; l'altitudine sul livello del mare è compresa tra i 25 ed i 32 m.

E' lambito a ovest dal fiume Muson dei Sassi e ad est dallo Zero.

Essendo zona di risorgiva, vi nascono o scorrono altri importanti corsi d'acqua: il Musonello e il Musoncello, che prendono origine dalla suddivisione in Castelfranco della roggia Musonello; il primo a Resana si immette nella roggia Acqualonga e di qui nel Marzenego, il secondo confluisce nel Dese.

La zona è umida, in parte un tempo paludosa; in alcune località affiorano tuttora in modo spontaneo le risorgive.

L'impasto del terreno è fine (sabbioso-argilloso), con abbondanza di materia organica, particolarmente adatto alle coltivazioni agricole (cereali, soprattutto). In alcune zone, per l'accumulo di detriti vegetali, il terreno è torboso.

L'origine, la storia e lo sviluppo di Resana nel corso dei secoli appaiono nelle testimonianze documentali degli archivi locali (Comunale e Parrocchiali), degli Archivi di Stato di Venezia e della Curia Vescovile di Treviso e negli approfonditi studi di storia locale pubblicati da Enti e Comuni della Castellana.

Incerte e difficilmente collocabili nel tempo sono le origini storiche.

Il ritrovamento in Resana ed in centri vicini di reperti archeologici dell'età paleoveneta fa comunque presupporre fin da allora l'esistenza di insediamenti umani.

E' nella frazione di Castelminio, in prossimità delle "motte" (terrapieni di modesta entità, tuttora esistenti solo in parte) che durante lavori stagionali di aratura sono venuti alla luce frammenti di grossi vasi di materiale ceramico, dall'impasto piuttosto grossolano, certamente di epoca preromana. Le "motte" erano i luoghi generalmente prescelti per l'insediamento di gruppi umani in epoche molto remote; questo ritrovamento avvalorava quindi l'ipotesi della presenza dell'uomo fin dall'epoca paleoveneta.

La zona è priva comunque di tracce di insediamenti organizzati; era però tipico degli antichi veneti, dediti all'agricoltura ed alla pastorizia, organizzare le proprie attività finalizzandole al sostentamento di ogni singolo villaggio, che assumeva così carattere di autosufficienza.

Si tratta di popolazioni che difficilmente stazionavano a lungo nella stessa zona. La vicinanza del vecchio corso del Muson, definito da Bordignon Favero "di notevole interesse paleontologico e storico" e le caratteristiche stesse della zona, umida e ricca di risorgive, ma anche di luoghi boschivi (ne sono la riprova alcuni toponimi tuttora esistenti: via Boscalto, via Boschi, loc. Prai, via Palù, via Bassa) costituivano le condizioni ambientali prescelte da pacifiche popolazioni dell'epoca preromana dedite alla vita campestre.

Di epoca sicuramente romana sono reperti archeologici (idrie ed anfore, generalmente adibite al trasporto di olio, vino e frumento) rinvenute lungo alcuni viottoli di campagna, sempre a Castelminio. Testimoniano, afferma Bordignon Favero "presenza di romanità nei luoghi, poiché tali oggetti sono relativi ovviamente alla vita dei castra, degli accampamenti, che obbligano gli usi più semplici ed essenziali, quali quelli del vitto e della sepoltura dei morti".

L'arrivo in queste terre dei romani, che portano con sé abitudini e necessità diverse, cambia radicalmente la struttura del territorio.

La pianura veneta ed anche il territorio di Resana conservano ben evidenti tracce della centuriazione romana. Il disegno regolare degli appezzamenti, con corsi d'acqua e strade ben

delimitate, conservatosi nel corso dei secoli, è il residuo dei profondi interventi di colonizzazione attuati dai Romani, che realizzano le loro opere di pianificazione viaria, idraulica ed insediativa.

E' di epoca romana l'importante asse viario costituito dalla strada consolare Aurelia (da C. Aurelio Cotta, 75 a.C.) che collega l'antica Patavium (Padova) con Acelum (Asolo). Della strada antica persistono solo brevi tratti di ciottolato (uno di questi anche in Resana) che si perdono nei sentieri di campagna; ma una nuova ne ricalca la direzione, connettendo i due centri.

La Via Aurelia rappresenta il cardo massimo, ortogonale al decumano massimo, costituito dalla Via Postumia, altro importante asse viario, che attraversando tutta l'Italia Settentrionale collega Genova ad Aquileia (realizzata nel 148 a.C. circa).

A seguito della centuriazione (usanza romana di assegnare terre da coltivare agli ex combattenti, con suddivisione del territorio prendendo come riferimento due assi principali ortogonali) si fa più consistente l'insediamento umano, con interventi di disboscamento e bonifica che modificano radicalmente, recuperandolo alla coltivazione, il territorio della zona.

In Resana, all'altezza dell'attuale località "al Gallo", la Via Aurelia proveniente dall'attuale Asolo, muta leggermente direzione, piegando verso Ovest per raggiungere Padova; e gli studiosi affermano che proprio in questa zona vennero a insediarsi i primi gruppi organizzati.

L'importanza di queste vie romane non muta dopo la caduta dell'impero romano; favoriscono anzi lo stabilirsi definitivo degli insediamenti umani. Per loro difesa vengono edificati, disseminati in tutta la loro lunghezza, castelli e fortificazioni. Anche se non sussistono resti di alcun genere, vari documenti storici parlano di un castello (e chiesa) di Resana e del castello di "Brusaporco".

La mancanza di resti o cimeli inducono a legare, successivamente alla caduta dell'impero romano, le sorti di Resana a quelle della Castellana. La zona è interessata dalla calata di popolazioni nord-orientali straniere ("barbari"); all'invasione straniera corrisponde un processo di evangelizzazione che, avendo in Padova il suo centro di irradiazione, ed interessando per primi i "pagi" (villaggi) più grossi penetra successivamente nelle campagne e si estende ai centri rurali minori.

Anche su questo aspetto mancano in Resana testimonianze circa l'esistenza di cappelle votate a culti particolari. Per analogia con altri luoghi, è da ritenere però che la dedicazione sia un fatto successivo ai primi interventi di evangelizzazione, conseguente al passaggio dagli edifici di culto in legno a quelli in muratura (a partire dal VII e VIII sec.).

Molto diffuso è comunque il culto della Vergine, alla quale sono dedicate la maggior parte delle chiese antiche lungo la Via Aurelia. Successiva è la dedica, anch'essa frequente, agli apostoli.

Al VII e VIII secolo sembra risalire la leggenda dei martiri Vittore e Corona, presenti nella dedica della chiesa di Castelminio. Il processo di evangelizzazione che accompagna la lenta ripresa dopo le invasioni barbariche porta al consolidamento di una nuova struttura ecclesiastica, che svolge spesso anche funzioni civili. E' un periodo questo in cui vengono attuati consistenti interventi di bonifica, che consentono di recuperare nuove aree alla coltivazione agricola.

Alcuni toponimi di località che circondano Resana (Salvarosa, Salvatronda, Barcon, Campigo, Casacorba, Albaredo) richiamano le caratteristiche di zona paludosa e boscosa prima delle opere di bonifica.

Più certe sono le notizie storiche su Resana a partire dall'XI secolo, in buona parte presenti in documenti dell'archivio della curia vescovile.

Prima della fondazione di Castelfranco V.to (fine XII e inizio XIII secolo) l'organizzazione territoriale della Castellana contrapponeva una serie di "rocche" (castelli) situate lungo la direttrice Asolo-Riese-Resana-Loreggia, di possesso del Vescovo di Treviso, che fronteggiavano i castelli degli Ezzelini a Godego e dei Camposampiero a Treville. Nella contrapposizione tra feudi vescovili e feudi laici, Resana assumeva ruolo di rilievo in quanto zona di confine.

Funzioni del castello erano allora quelle di controllo e di difesa delle aree di confine o delle vie di comunicazione; esigenze militari quindi, legate all'importanza delle vie di traffico che attraversavano la castellana.

Le "ville" (termine con cui si indicavano i paesi di allora) di Resana e Brusaporco sono più volte citate in documenti vescovili.

Interessante è un elemento contenuto nella bolla papale del 1152, dalla quale emerge che il Vescovo di Treviso possedeva il "Castrum de Resana, cum villa et foresto, et omnibus pertinentiis suis" (il Castello, il villaggio e tutte le adiacenze). Fatto importante questo, e unico in tutta la marca trevigiana, che conferiva grande importanza ai possedimenti in Resana per l'interesse economico che ne derivava. Questi possedimenti costituivano per le popolazioni di allora non indifferenti fonti di sussistenza (pesca, cacciagione, approvvigionamento di legname, coltivazioni).

Analogo ruolo ha Castelminio, che pur privo di "foresto", assume rilievo per la collocazione geografica strategica e per la natura stessa del terreno, ricco di acque, di zone boschive e di altre molto fertili.

Il vescovo di Treviso è investito su questi possedimenti del potere di "duca", avendone piena giurisdizione, e a Castelminio invia un suo avogadro, scelto nella casa dei Tempesta. In Castelminio ebbe dimora anche la famiglia Marta, scesa dalla Germania intorno al 1014, assieme a quella dei Tempesta (N. Melchiori).

La famiglia Marta sceglie come proprio emblema il porco (o cinghiale) arrosto, in virtù della "vecchia" usanza della uccisione e dell'arrostimento del porco che celebravano popolazioni antiche, dedite a vita rozza e a costumanze militari (Bordignon Favero).

Il castello di Brusaporco verrà distrutto intorno al 1325 a seguito della congiura contro la città di Treviso attuata da Artico Tempesta: consegnando il suo castello a Ugucione della Faggiuola, luogotenente di Cangrande, favorì l'avanzata degli Scaligeri.

E' la presenza della chiesa quindi a segnare le tappe dello sviluppo di questi centri. Tale ruolo la chiesa continuerà a ricoprire anche nei secoli successivi.

Numerosi documenti riportano la successione cronologica dei titolari del possesso della "villa de Resana" e del "castello de Brusaporco" e dei loro "feudi" (servizi a cui erano tenute le popolazioni del luogo).

Meno frequenti sono le citazioni su San Marco ed incerta pertanto la collocazione storica delle sue origini (precedenti comunque a quelle di Castelfranco). Anche per questo centro è la ubicazione geografica a determinarne l'importanza: collocato tra la via Aurelia e la strada dei "Castellari" (che collegava tra loro i Castelli) fu interessante via di transito. In documenti del tempo (rodoli capitolari del 1181 ed altro documento del 1089; N. Melchiori, C. Agnoletti, A. Scotti), il nome di San Marco è accompagnato da diciture di difficile interpretazione ("dal camparon", "ad pedicalia"); stanno ad indicare forse le caratteristiche del luogo, o sue abitudini e usanze.

Interessante è anche seguire le dediche delle chiese e la loro dipendenza. La chiesa antica di Resana fu dedicata inizialmente ai Santi Fiorenzo e Vendemmiale (protettori dell'attività agricola); successiva è la dedica a San Bartolomeo, conseguente alla vittoria riportata nel 1259 dal Comune di Treviso sugli Ezzelini (oltre a quella di Resana, numerose altre sono le dediche a questo Santo).

Appartenente al Vescovado di Asolo, secondo lo storico Bordignon Favero, la chiesa dipende inizialmente dalla Pieve di San Pietro di Castello di Godego; successivamente (tra il 1209 ed il 1245) è assegnata alla Pieve Nova di Santa Maria Nascente di Castelfranco Veneto. L'ubicazione non fu sempre l'attuale; edificata inizialmente più a Nord, viene trasportata nel XIV secolo nel giardino della Villa Di Broglio, per essere riedificata alla fine del XVII secolo nel sito attuale.

Sempre Bordignon Favero afferma che "i sacelli di Castelminio e S. Marco pare si stacchino dalla iniziativa religiosa resanese; il primo, come si sa, dedicandosi ai Santi Vittore e Corona, dopo il trasporto delle reliquie dalla laguna a Feltre, attraverso la risalita del Piave - Cordevole (sembra che in Castelminio le reliquie abbiano sostato); il secondo dedicandosi, più tardi, a S. Marco".

Le chiese frazionali non cambiarono dediche, rispetto a quella iniziale.

La chiesa di Castelminio appartiene alla Pieve di Albaredo fino al 1578, anno in cui è istituita parrocchia.

La prima citazione della dedica della chiesa di S. Marco a quell'evangelista risale al 1181 (rodoli

capitolari); oscura è la motivazione. Verso il 1313 la chiesa si unisce a quella di Campigo, dipendendo dalla Pieve di Salvatronda.

La consacrazione risale al 1448 e la piena autonomia al 1493.

Numerosi sono i documenti relativi a passaggi di "possesso" dei castelli di Resana e Brusaporco, o che riportano gli obblighi del popolo verso il castello stesso (manutenzione di strade e dei corsi d'acqua), oppure ancora, sanzioni applicate ad abitanti che non avevano rispettato le "regole".

Interessante è un documento, datato 4 novembre 1315, del "meriga" (anziano) Leone, che elencando le strade pubbliche per le quali la comunità del luogo doveva garantire la manutenzione, consente di conoscere l'assetto viario di allora. Sono citate la strada verso Padova, la strada verso Castelfranco, la strada verso Treville, quella verso Treviso (passando per Brusaporco) e la strada verso Piombino (con riferimento anche al Palù di Resana); si parla anche della "piovega" che attraversando Resana andava a confluire nel Marzenego. Una struttura viaria corrispondente quindi a quella principale attuale.

La caduta del Comune di Treviso e l'avvento della signoria Veneta (1339) non porta immediati cambiamenti in Resana.

Il Vescovo di Treviso infatti continua a mantenersi i suoi possedimenti esercitando anche l'amministrazione.

Assume comunque maggiore importanza, per l'amministrazione locale il ruolo della "regola" che verrà denominata "villa" o comun(e)". Le "pievi" invece sono sostituite dai colmelli. La ripartizione territoriale appurata con gli estimi del 1493 assegna, per la prima volta insieme, Resana, Brusaporco e S. Marco (con Treville e Campigo) al "colmello" di Piombino.

Il cessare delle devastazioni e delle guerre porta in questo periodo ad un aumento della popolazione, come testimoniano i documenti relativi alle visite pastorali; nel 1467 Resana conta circa 240 "anime da comunione", nel 1578 circa 450, nel 1720 le anime saranno 1199.

Gli estimi del '500 consentono di riscontrare in Resana la prima presenza di nobili veneziani che vi hanno possedimenti (terreni e "case di villa"); sono citati Jacopo Barozzi, Piero Barozzi, Zangiaco Donà e Hieronimo Gradenigo.

L'acquisizione dei beni era avvenuta dal vescovo di Treviso tramite il corrispondere perpetuo di somme in denaro; il nuovo proprietario assumeva così diritto assoluto sul bene.

La ripartizione territoriale allora prevalente è il podere (fondo con l'abitazione del contadino); ogni podere ha valore diverso legato alla quantità di terreno, alla tipologia della costruzione (di muratura, di legno, di paglia) e al tipo di coltivazione.

La forma di conduzione largamente più diffusa è la "parte" (cessione di una parte del raccolto al proprietario del podere).

La presenza veneziana che lentamente si affermava contribuisce dal 1500 in poi a sviluppare ulteriormente i centri di Resana, Castelminio e S. Marco. Determinanti sono, oltre all'importanza delle vie di comunicazione, alcuni interventi di bonifica agraria, la nuova alveazione del Muson dei Sassi e la realizzazione di un fitto reticolo di canali, in buona parte tuttora esistenti (anche se ormai privi di acqua). Vie di comunicazione e caratteristiche del territorio, a marcata propensione agricola, accompagneranno per i secoli successivi lo sviluppo di Resana. Altro elemento nuovo relativo a questo periodo è il passaggio dalle vaste aree a godimento comune alla proprietà privata, principio questo caratteristico della nobiltà veneziana.

I documenti relativi alle visite pastorali (vi sono riportati i quartesi corrisposti dalla popolazione al piovano) del 1467 e del 1567 consentono di conoscere il tipo di coltivazioni in uso: cereali in genere, e soprattutto frumento, segala, sorgo, miglio; inoltre legumi e vino. La coltivazione del mais si diffonde a partire dal 1600, per raggiungere l'apice verso il 1700.

Resana non è interessata comunque dalla presenza della cinquecentesca nobiltà di alto rango della Repubblica Veneta. Corner, Gradenigo, Bragadin, Da Mosto, Zane, Loredan, Morosini, Nosadini: questi i nomi di maggiore spicco che in Resana hanno scelto una loro residenza soltanto temporanea, limitata ad una parte dell'anno. Le loro non sono quindi le grandi ville, come si riscontra altrove, ma dimore più modeste, di struttura semplice ed architettonicamente povere; talvolta sono dotate anche di sacello privato. Già tra il 1600 ed il 1700 si assiste ad una accentuata suddivisione fondiaria che manterrà, per lungo tempo, una condizione sociale

piuttosto modesta per gran parte dei residenti.

Un censimento della popolazione, datato 17 febbraio 1720, redatto dal parroco, dà esatta conoscenza della "villa di Resana" di allora. La maggior parte della popolazione risulta suddivisa in tre categorie: i piseniti (poco più che niente, nullatenente, quindi bracciante) rappresentano il 49% della intera popolazione; i vachesin (allevatori o guardiano di animali) sono il 18%; i masieri (proprietari di piccoli fondi, che integrano l'economia familiare con il lavoro salariato) sono il 26%. Solo il 7% della popolazione è costituito da persone dedite ad altre attività (artigianali o commerciali).

Un ulteriore elemento che induce a pensare a condizioni economiche ben misere è la struttura familiare: oltre la metà della popolazione compone famiglie che si limitano a 5 - 6 persone. Rare sono le famiglie molto numerose (e in ogni caso si tratta di possidenti). Anche le professioni non strettamente legate alla terra sembrano non garantire condizioni economiche soddisfacenti; piccoli artigiani e persone dedite ad attività di tipo commerciale compongono infatti famiglie di modeste dimensioni (2 - 3 persone).

La povertà è elemento che accompagna l'evolversi delle vicende.

Il lento scorrere degli anni nelle epoche successive (napoleonica, austriaca, Regno d'Italia) vedrà confermarsi per Resana la peculiarità di paese a vocazione agricola. Talora sono gli eventi stessi a frenare lo sviluppo e a generare nuove difficoltà, come in occasione della campagna napoleonica in Italia che porterà a stazionare, in Resana e in centri circostanti, un battaglione di soldati francesi.

Il rinvenimento di ossa umane, avvenuto in passato nella località per questo denominata "busa dei morti", induce a pensare anche ad una battaglia che coinvolse soldati francesi e abitanti del luogo.

Negli anni successivi alla vittoria napoleonica si assiste ad una ristrutturazione delle istituzioni locali di governo.

La riorganizzazione territoriale porta alla costituzione di Comuni che comprendono più paesi e si va affermando il principio della delega: ciascun centro è rappresentato cioè da singole persone elette tra gli abitanti.

Resana è costituito Comune, appartenente al mandamento di Castelfranco, con decreto napoleonico del 22 dicembre 1807; avrà l'assetto attuale, comprendendo le frazioni di Castelminio e di S. Marco, solo però con il Regno d'Italia nel 1866.

Tra il 1835 ed il 1840 arriva in Resana la famiglia di origine lombarda (anche se proveniente da Roma) dei Di Broglio, che approfittando dei dissesti economici dei nobili veneziani, riesce ad acquisire in Resana e nei centri vicini un vasto patrimonio terriero.

Il fatto è di rilievo in quanto si tratta del primo caso, e unico, di una consistente concentrazione di fondi in possesso della stessa famiglia; la coltivazione è inizialmente diretta, tramite il bracciantato, per passare poi a forme più diffuse di affitto, mezzadria, etc...

Il secolo XIX non è caratterizzato da particolari spinte innovative; saranno gli impulsi provenienti dai centri vicini a portare in Resana qualche beneficio, soprattutto per l'attività agricola. Accanto alla coltivazione, cominceranno ad affermarsi le prime forme di allevamento; dei bachi da seta in modo particolare (verso la metà del secolo) e la conseguente coltivazione del gelso.

Sono deboli innovazioni però, che lasceranno il paese in uno stato di povertà diffusa. Di scarsa utilità si è rivelato anche il fatto che il Vescovo di Treviso avesse conservato in Resana la sua dimora estiva.

Il paese rimane povero anche per l'accentuata frammentazione dei fondi che, a conduzione diretta o in affitto, garantiscono solo la sussistenza alla maggior parte dei nuclei familiari.

A testimonianza di queste situazioni, alcune delibere consiliari con le quali l'Amministrazione, preoccupata per l'eccessivo stato di indigenza della popolazione, provvede alla distribuzione di generi di prima necessità, di sale (per combattere la pellagra) e all'acquisto di attrezzature agricole da concedere in uso, a rotazione, ai contadini.

Verso i primi anni del 1900 due sono i fenomeni meritevoli di essere citati: l'inizio della emigrazione (verso l'Argentina, il Brasile, l'Australia, soprattutto) e l'istituzione di due associazioni locali, nate dalla riconosciuta necessità di aggregazione sociale. Si tratta della "Società di Mutuo Soccorso" tra contadini e operai (1904) e successivamente l'"Unione Professionale Resanese" del Sindacato Veneto Lavoratori della Terra (1912).

Nel novembre 1908 viene inaugurata la linea ferroviaria Venezia - Bassano, con stazione anche a Resana.

Castelfranco è in questi anni fiorente centro commerciale per i suoi tradizionali mercati del bestiame e su Castelfranco convergono le principali linee ferroviarie (Padova - Montebelluna - Belluno; Venezia - Bassano - Trento; Treviso - Vicenza).

Ma Castelfranco sta acquisendo importanza anche per le sue attività industriali e ne trae beneficio la vicina Resana, ben collegata peraltro al centro capo-comprendorio.

La lenta ripresa economica che ne consegue viene però subito frenata dall'evento bellico della 1^a guerra mondiale; le forze più giovani e più sensibili alle idee innovative che si stanno diffondendo devono lasciare il paese per il fronte. Tutta la Castellana, per la sua collocazione geografica, diventa centro di passaggio e di smistamento delle truppe; Resana verserà alla causa della guerra un non indifferente tributo di 56 vite umane.

La fine del conflitto vede il paese ulteriormente indebolito nelle sue risorse; le possibilità di ripresa sono minime.

Ai giovani non resta che l'amara scelta dell'emigrazione.

E' ancora l'America latina a far da richiamo, ma anche la Francia; il Belgio e, per occupazioni stagionali nell'agricoltura, le più vicine Lombardia e Piemonte.

Le esigue rimesse di denaro dei figli espatriati servono spesso solo per il sostentamento della famiglia rimasta (in genere patriarcale, molto numerosa); talora vengono destinate all'acquisto di piccole porzioni di terreno, quasi a significare il persistere di un profondo legame con il paese di origine e la non celata speranza di poter un giorno ritornare.

Chi è rimasto tenta di dare maggiore razionalità all'attività agricola, che viene integrata con l'allevamento del bestiame.

Le colture tradizionali del mais e del frumento vengono quindi affiancate dal trifoglio e dall'erba medica; si adotta la tecnica della rotazione colturale.

Le attività artigianali e commerciali sono modeste, e rivolte soltanto al soddisfacimento delle necessità della comunità locale.

Il rifiuto della condizione di miseria, la volontà di ripresa, i primi fermenti sociali vedono anche a Resana l'affermarsi delle Leghe Bianche.

Importante è in questa fase il ruolo rivestito dalle parrocchie. Le profonde radici cristiane dei Resanesi, che avevano trovato la loro espressione nell'azione cattolica, sfoceranno nella convinta adesione al Partito Popolare (nel 1920 tutti i Consiglieri comunali appartengono a tale partito). Sono i Parroci, spesso, a farsi interpreti della tutela dei diritti della popolazione. Di spicco appare la figura di don Emilio Fuvizzani, parroco di San Marco, che stampa e divulga un giornale locale di opinione che nel 1920 raggiunge una tiratura di 35.000 copie.

L'avvento del fascismo determina la soppressione di questi primi fermenti di democrazia, di aggregazione e di promozione sociale.

La vicina Castelfranco intanto sta vivendo, con le sue industrie manifatturiere, un momento felice, e offre possibilità di occupazione anche ai Resanesi. Sono i giovani soprattutto a sperimentare queste nuove opportunità, ma a beneficiarne è tutta la comunità.

I più frequenti contatti con l'esterno portano nuove idee e nuovi impulsi; il principio della solidarietà sociale si fonda sempre su una solida religiosità, che sembra quasi scandire il ritmo di uno sviluppo lento e difficile.

Le aumentate risorse economiche su cui può contare la gente di Resana non sono però impiegate per avviare nuove attività; vengono spesso capitalizzate nella acquisizione di piccoli fondi. E' un fenomeno che, accentuando la frammentazione delle proprietà, indebolisce ulteriormente l'agricoltura, di per sè già arretrata e interessata da un consistente sovrappollamento di addetti.

Con una economia quasi esclusivamente di sussistenza, Resana affronta il secondo conflitto mondiale, offrendo nuovamente un consistente contributo di forze e vite umane. L'ideale di libertà, la speranza di riscatto sociale, lo spirito di solidarietà spingono molti Resanesi nella lotta partigiana.

Resana diventa zona operativa e logistica del Battaglione "B. Lorenzoni", appartenente alla Brigata Cesare Battisti; assume ruolo di rilievo per tutta la Castellana, offrendo spesso rifugio e pane ai perseguitati, ai condannati, ai fuggitivi.

E' ancora la fede cristiana a sorreggere gli animi: le numerose azioni militari sono finalizzate al sabotaggio di strade e di linee ferroviarie o al recupero di materiali; sempre viene rifiutata l'idea della violenza alle persone o dello spargimento di sangue.

Il crollo del fascismo alimenta nuovamente le speranze, rinvigorisce gli animi e rivitalizza l'operosità dei Resanesi. Ovunque c'è necessità di ricostruire, ma la ripresa è lenta, tanto grave è stata la distruzione.

Il paese però non offre prospettive immediate; non esistono industrie, le attività artigianali sono modeste. Si aprono quindi nuovamente le porte dell'emigrazione, soprattutto nel decennio 1950 - 1960, che vedrà diminuire sensibilmente il numero degli abitanti. Australia, Canada, Argentina (con possibilità di occupazione nell'agricoltura, nell'industria, nell'edilizia), Francia, Svizzera (industria), Belgio (attività mineraria) sono i paesi verso i quali è più consistente l'esodo. Ma si può dire che non esista paese al mondo che non abbia ospitato Resanesi alla ricerca di riscatto. Anche regioni italiane quali Piemonte, Lombardia e Liguria richiamano le forze più giovani.

L'inserimento nelle nuove realtà è all'inizio difficile, ma l'operosità e lo spirito di intraprendenza consentiranno a molti quel riscatto fortemente voluto. Numerosi sono i casi in cui l'emigrato chiamerà con sé il resto della famiglia. Le difficoltà incontrate accentueranno la solidarietà dei Resanesi all'estero, tanto da costituire delle vere e proprie piccole comunità di emigranti.

Il legame con il paese d'origine è forte, e si conserverà nel tempo. Per molti il sogno è quello di poter ritornare, ma per tanti questo non si verificherà. Lo impediranno gli eventi stessi della vita, molto spesso l'attività intrapresa, e un buon inserimento nella nuova patria.

Il paese si sta intanto faticosamente riprendendo.

Fino al 1960 l'attività prevalente è ancora l'agricoltura (censimento 1961: 51,6% della popolazione attiva occupata in agricoltura, 34,7% nell'industria, 7,2% nel commercio, 6,5% nella Pubblica Amministrazione).

Mancano in loco possibilità di occupazione nell'industria e nell'artigianato; Resana offre pertanto la propria manodopera, poco qualificata, soprattutto alla vicina Castelfranco.

E' solo dopo il 1960 (conseguentemente ad alcune situazioni di crisi che colpiscono la grande industria manifatturiera del centro castellano) che Resana vede aprirsi le prospettive per un proprio sviluppo artigianale e industriale.

Le prime iniziative imprenditoriali hanno prevalentemente provenienza esterna e in genere portano con sé l'apparato amministrativo e tecnico. Ma il paese si rivela interessante per la sua offerta di manodopera che, anche se non specializzata, trasferirà nell'industria e nell'artigianato la laboriosità che la contraddistingue. Il fenomeno si accentua a partire dal 1970; Resana dimostra una vivacità imprenditoriale davvero sorprendente (il 75% delle attuali aziende ha avuto origine dopo il 1975).

L'imprenditoria locale è caratterizzata inizialmente dallo sviluppo di attività di piccole dimensioni, con struttura fragile ed instabile; determinante si rivelerà in questa fase la presenza delle associazioni di categoria, che oltre ad esercitare un ruolo propulsivo, offrono alle imprese quei servizi (contabilità, consulenza, etc...) che le stesse non sono in grado di garantirsi. I settori sono quasi sempre quelli che richiedono minore professionalità (tessile in modo particolare). Molte case, annessi rustici, stalle, diventano laboratori artigianali; l'investimento iniziale è quindi modesto. Interventi successivi, gradualmente, miglioreranno la sicurezza e l'igienicità e porteranno alla crescita della struttura produttiva.

E' più recente invece la dimostrazione di capacità imprenditoriali locali che pur dovendo affrontare problemi non indifferenti quali la ricerca della qualità e la commercializzazione, garantiranno maggiore autonomia e redditività all'azienda.

Le modalità seguite nello sviluppo portano ad una distribuzione su tutto il territorio delle imprese, fenomeno ben recepito dagli strumenti urbanistici locali che consentono gli indispensabili interventi di miglioria o ampliamento.

Sono i dati relativi al censimento 1981 (14,9% delle persone attive occupate in agricoltura, 58% nell'industria, 17,6% nel commercio, 9,5% nella Pubblica Amministrazione) che evidenziano in modo inequivocabile il cambiamento.

I diversi salari di cui dispongono le famiglie aumentano le capacità di risparmio e di conseguenza di spesa.

A riceverne impulso è quindi l'attività commerciale, il cui sviluppo è indiscutibilmente da ascrivere anche alla presenza di vie di traffico importantissime, che, oltre a quella locale, garantiscono una clientela proveniente dall'esterno, che più che alla qualità del servizio guarda spesso alla facilità di fruizione dello stesso.

Accanto a strutture di piccole dimensioni si sviluppano anche grandi punti vendita che esercitano il loro richiamo su un bacino di utenza molto vasto.

Il rapido sviluppo che ha interessato i settori produttivo e commerciale ha intanto fortemente limitato il numero degli occupati in agricoltura. Le piccole dimensioni delle aziende e la scarsa specializzazione delle colture d'altronde non consentono l'ottimizzazione dei costi e l'incremento dei ricavi; il settore si rivelerà pertanto scarsamente competitivo. L'abbandono è però soltanto relativo: i piccoli proprietari, pur occupati in altri settori dedicheranno parte del loro tempo alla coltivazione del terreno, generalmente in mono coltura, consentendo una buona integrazione dei bilanci familiari.

Le migliorate condizioni economiche danno forte impulso all'edilizia abitativa; a partire dal 1970 le capacità di risparmio delle famiglie vengono impiegate nella ristrutturazione, nell'ampliamento o nella costruzione della propria abitazione.

La frammentazione delle proprietà (iniziata già molti anni prima), gli strumenti urbanistici comunali e la radicata abitudine di edificare l'abitazione dei figli contiguamente a quella dei genitori (quasi a voler conservare il concetto religioso della famiglia come nucleo di unione e di solidarietà), portano ad una distribuzione in tutto il territorio comunale delle abitazioni (dati U.T. Com.le 1988: 60% di case sparse, 40% di abitazioni localizzate nei centri abitati), con conseguente inevitabile difficoltà nella realizzazione delle infrastrutture e nella organizzazione dei servizi.

E' solo dopo il 1970 che la rete distributrice dell'energia elettrica e quella telefonica raggiungono anche le abitazioni ubicate nelle zone più marginali.

Il lento sviluppo del paese è accompagnato dagli interventi dell'Amministrazione Comunale che, soprattutto dopo il 1975, consentiranno di dotare le tre comunità delle strutture e dei servizi più importanti.

In ognuno dei tre centri viene realizzata la Scuola Elementare; la Scuola Media, presente fin dal 1962, anno della sua istituzione, viene dotata di un edificio moderno e razionale.

Nel 1971 è istituita la Biblioteca, collocata dal 1986 presso il Centro Culturale, che ospita le attività culturali del Comune e garantisce la sede ad alcune associazioni.

In occasione del centenario della costruzione, la Sede Municipale viene ampliata e ristrutturata, per renderla più funzionale e prestigiosa.

Anche i centri abitati sono interessati da interventi che li adeguano ai tempi e li rendono più vivibili.

Viene ristrutturata e migliorata la viabilità interna e minore.

Nel Capoluogo vengono realizzati gli impianti sportivi comunali e la palestra; nelle frazioni sono presenti strutture sportive polivalenti.

In tempi più recenti Resana può contare su due importanti opere: la fognatura e la rete distributrice del gas.

La crescita interessa anche l'aspetto culturale e dell'istruzione. L'assolvimento dell'obbligo scolastico è ora pressoché totale, molto alta la percentuale degli alunni che,

terminata la scuola dell'obbligo, frequentano istituti scolastici superiori o corsi professionali.

Interessante è seguire l'evolversi dell'associazionismo.

Se nell'immediato dopoguerra le attività di tipo sociale e culturale, in virtù anche delle radici religiose degli abitanti, gravitavano soprattutto intorno alle parrocchie, consistente si è fatta in anni più recenti la presenza di associazioni spontanee e autonome che interessano praticamente tutti i settori: sociale, sportivo, ricreativo, culturale. Il sorgere è favorito dalla recente disponibilità di strutture parrocchiali e comunali, dalle migliorate condizioni economiche e dalla maggiore disponibilità di tempo libero della popolazione. Molte associazioni conservano la matrice cristiana o si ispirano al principio della solidarietà umana (SCOUT - ACR - AVIS - AIDO - ANSPI - SCHOLAE CANTORUM), altre operano in settori specifici (gruppi culturali e sportivi) in modo continuativo, altre ancora, soprattutto nel settore ricreativo, si fanno carico della organizzazione di iniziative e manifestazioni che offrono occasioni di incontro, di fraternizzazione e di solidarietà tra i cittadini. Con ruolo di sostegno e di coordinamento operano l'Amministrazione Comunale, la Pro Loco e nelle rispettive comunità, le Parrocchie.

Le numerose e diversificate iniziative hanno limitato fenomeni di disagio sociale; numerosi indicatori (numero di persone non occupate, indice di scolarità, casi di droga e di delinquenza giovanile, casi di anziani in case di riposto, ricorso alle strutture sociali pubbliche, anziani in casa di riposo, ricorso alle strutture sociali pubbliche, etc..) collocano Resana in una ideale posizione di privilegio (soprattutto per giovani e anziani, le persone socialmente più deboli) rispetto alla realtà dei centri vicini.

Nel lento evolversi delle vicende e nel graduale passaggio da società esclusivamente agricola a società avanzata la cui economia si basa sul secondario e terziario, anche Resana è profondamente cambiata, conservando però valori e memoria storica che costituiscono il proprio specifico patrimonio culturale.

Sono radici forti che affondano nel passato, che alimentano il presente e che determineranno il futuro sviluppo della nostra comunità.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Statuto
- Art. 2 - Territorio e Sede Comunale
- Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo
- Art. 4 - Onorificenze
- Art. 5 - Albo Pretorio
- Art. 6 - Funzioni e finalità
- Art. 7 - Programmazione e collaborazione
- Art. 8 - Servizi sociali
- Art. 9 - Patrimonio culturale
- Art. 10 - Assetto ed utilizzo del territorio
- Art. 11 - Sviluppo economico

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I GLI ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 - Organi
- Art. 13 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 14 - Doveri degli amministratori comunali

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 15 - Elezione, composizione e durata
- Art. 16 - Funzioni
- Art. 17 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 18 - Sessioni e convocazione
- Art. 19 - Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 20 - Linee programmatiche dell'azione di governo
- Art. 21 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 22 - I consiglieri comunali
- Art. 23 - Doveri dei consiglieri comunali
- Art. 24 - Diritti dei consiglieri comunali
- Art. 25 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali
- Art. 26 - Consigliere anziano
- Art. 27 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

CAPO III COMMISSIONI

- Art. 28 - Commissioni consiliari
- Art. 29 - Commissioni di indagine
- Art. 30 - Commissioni comunali

CAPO IV GIUNTA COMUNALE

- Art. 31 - La Giunta comunale
- Art. 32 - Composizione e presidenza
- Art. 33 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 34 - Anzianità degli assessori
- Art. 35 - Durata in carica
- Art. 36 - Mozione di sfiducia

- Art. 37 - Cessazione di singoli assessori
- Art. 38 - Ruolo e competenze
- Art. 39 - Funzionamento della Giunta

CAPO V IL SINDACO

- Art. 40 - Il Sindaco
- Art. 41 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 42 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 43 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 44 - Deleghe ed incarichi
- Art. 45 - Attribuzioni per le funzioni statali
- Art. 46 - Funzioni sostitutive

TITOLO III ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Art. 47 - Principi e criteri direttivi
- Art. 48 - Segretario Comunale
- Art. 49 - Convenzione di segreteria
- Art. 50 - Vice Segretario comunale
- Art. 51 - Responsabili dei servizi
- Art. 52 - Incarichi esterni
- Art. 53 - Controllo e valutazione

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 54 - Servizi pubblici
- Art. 55 - Gestione in economia
- Art. 56 - Concessione a terzi
- Art. 57 - Azienda speciale
- Art. 58 - Istituzione
- Art. 59 - Società di capitali

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

- Art. 60 - Principi di cooperazione
- Art. 61 - Convenzioni
- Art. 62 - Consorzi
- Art. 63 - Accordi di programma
- Art. 64 - Unione dei Comuni

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 65 - Organismi e forme associative di partecipazione
- Art. 66 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
- Art. 67 - Albo Comunale delle associazioni e del volontariato

CAPO II PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

- Art. 68 - Istanze, petizioni, interrogazioni
- Art. 69 - Diritto di iniziativa

Art. 70 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa
Art. 71 - Consiglio Comunale dei ragazzi

CAPO III
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 72 - Referendum
Art. 73 - Effetti del referendum
Art. 74 - Disciplina del referendum
Art. 75 - Consultazione su atti fondamentali

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 76 - Pubblicità degli atti
Art. 77 - Diritto di accesso e di informazione
Art. 78 - Azione popolare

TITOLO VII
PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 79 - Demanio e patrimonio
Art. 80 - Ordinamento finanziario e contabile
Art. 81 - Controlli interni

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA - REGOLAMENTI

Art. 82 - Ambito di applicazione e procedimento di formazione

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 83- Revisione dello statuto
Art. 84 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

Statuto

1. - Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune di Resana nell'ambito dei principi dettati dall'ordinamento degli Enti Locali.

2. - Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità Resanese.

- Art. 2 -

Territorio e Sede Comunale

1. - Il Comune di Resana comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. - Il territorio si estende per una superficie di Kmq. 24,97, confinante con i Comuni di Castelfranco Veneto - Vedelago – Piombino Dese – Loreggia e comprende le frazioni di:

- a) Resana capoluogo nella quale è istituita la sede del Comune e degli Organi istituzionali;
- b) Castelminio;
- c) San Marco.

3. - La modifica della denominazione delle frazioni o il trasferimento della Sede Comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

- Art. 3 -

Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. - I simboli ufficiali del Comune sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

2. - Lo stemma, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1960 è costituito dalla rappresentazione: in argento, a due spade manicate d'oro, poste in croce di S. Andrea con le punte rivolte in basso, caricate da un castello di rosso, torricellato da un pezzo centrale, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo. Ornamenti esteriori da Comune.

3. - Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto è costituito da: drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI RESANA. Le parti di metallo ed i cordoni argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. - Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed incorona la dicitura: COMUNE DI RESANA - Provincia di Treviso.

5. - La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.

6. - Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

7. - L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

- Art. 4 -

Onorificenze

1. - Il Consiglio Comunale può istituire apposite onorificenze.

2. - L'onorificenza è assegnata dal Sindaco a persone che si sono particolarmente distinte per il loro operato, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed accogliendo, eventualmente, proposte e suggerimenti del Consiglio Comunale e dei cittadini.

- Art. 5 -

Albo Pretorio

1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.

- Art. 6 -

Funzioni e finalità

1. - Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.

2. - Rappresenta la Comunità Resanese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

3. - Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali.

4. - Riconosce la famiglia come comunità fondamentale della vita civile.

5. - Favorisce la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato all'Amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

6. - Assicura l'informazione sulla propria attività nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità

previste nel regolamento.

7. - Favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture dell'Ente con le modalità stabilite dal regolamento.

8. - Considera la pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli e opera per promuovere la cultura di pace e del rispetto dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.

9. - Assume ogni altra iniziativa nell'interesse della propria comunità anche estendendo i propri interventi al fuori della circoscrizione territoriale.

10. - Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

11. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e pertanto, nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

- Art. 7 -

Programmazione e collaborazione

1. - Il Comune assume la programmazione come metodo della propria azione e indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarla; definisce i propri obiettivi mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia; promuove e favorisce la collaborazione con altri Comuni, enti pubblici e soggetti privati per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati e per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.

- Art. 8 -

Servizi Sociali

1. - Il Comune ispira la propria azione ai principi di eguaglianza e solidarietà dettati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione favorendo, in particolare, il diritto al lavoro.

2. - Si impegna a favorire iniziative idonee a sviluppare l'integrazione nella comunità locale dei soggetti provenienti da altri Paesi e garantire loro l'utilizzo dei servizi.

3. - Concorre alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e tutela attiva della persona in grado di affrontare le situazioni di disagio sociale e personale.

4. - Favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato ai servizi sociali alle organizzazioni operanti in tale settore.

5. - Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della maternità e della prima infanzia, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

- Art. 9 -

Patrimonio culturale

1. - Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, culturale della Comunità locale.
2. - Promuove e attua a tal fine iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali e della tradizione locale.
3. - La Biblioteca comunale è la struttura fondamentale di riferimento per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi di cui al presente articolo.

- Art. 10 -

Assetto ed utilizzo del territorio

1. - Il Comune promuove ed attua un assetto organico del territorio nel quadro della pianificazione generale della Regione, della Provincia e degli strumenti di livello comunale.
2. - Promuove la tutela e la salvaguardia dell'ambiente indirizzando, in modo preminente, la propria attività alla eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico, nonché di ogni altra forma di inquinamento suscettibile di causare danno ambientale o danno alla salute dei cittadini.
3. - Tutela, previo censimento e classificazione, tutti quei beni pubblici o di proprietà privata, che per il loro intrinseco valore storico, artistico, culturale e ambientale costituiscono testimonianza della storia, delle tradizioni e del costume della Comunità Resanese.

- Art. 11 -

Sviluppo Economico

1. - Il Comune favorisce lo sviluppo armonico ed integrato dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria predisponendo strumenti normativi e pianificatori adeguati; promuove la razionalizzazione ed il coordinamento del sistema di distribuzione commerciale anche ai fini della tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo promuovendo iniziative idonee; favorisce le iniziative produttive che impiegano metodi e processi tecnici finalizzati alla difesa ambientale o che investono parte degli utili aziendali in studi e ricerche nel settore dell'ecologia e dei risparmi energetici.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

**CAPO I
GLI ORGANI DI GOVERNO**

- Art. 12 -

Organi

1. - Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. - Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. - Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita altresì le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. - La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. - Il Comune provvede ad assicurare gli Amministratori comunali contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
6. - Il Sindaco, nonché gli assessori ed i consiglieri possono far parte del Consiglio di Amministrazione di aziende speciali, consorzi, società partecipate dal Comune nonché di enti, istituzioni o fondazioni in rappresentanza del Comune.

- Art. 13 -

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. - Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di norma, con votazione palese. Per le deliberazioni concernenti persone e nei casi in cui l'organo collegiale deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati, il voto è segreto.
2. - L'istruttoria delle proposte di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici e servizi. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. - Il Segretario Comunale non può partecipare alle sedute qualora si trovi in situazione di potenziale conflitto di interessi. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.
4. - I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

- Art. 14 -

Doveri degli amministratori comunali

1. - Il comportamento degli amministratori comunali nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le proprie funzioni e competenze e quelle dei responsabili dei servizi comunali.
2. - Gli Amministratori Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali ad esempio i piani urbanistici od i regolamenti, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.
3. - I componenti la Giunta comunale aventi competenza funzionale nelle materie di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare, nel territorio comunale, attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 15 -

Elezione, composizione e durata

1. - Le norme relative all'elezione, alla composizione, alla durata, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. - Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Sono considerati urgenti ed improrogabili tutti i provvedimenti che il Consiglio dichiara tali all'atto dell'adozione.

3. - Il Consiglio comunale rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni nei limiti temporali stabiliti dalle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

- Art. 16 -

Funzioni

1. - Il Consiglio comunale:

- a) Rappresenta l'intera comunità;
- b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
- d) ha autonomia organizzativa e funzionale disciplinata da apposito regolamento;
- e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
- f) svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
- g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- h) ispira la propria azione al principio della solidarietà;
- i) esercita l'autonomia finanziaria ed impositiva nonché la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
- l) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti quando ciò sia ad esso espressamente demandato dalla legge o dagli ordinamenti degli stessi enti, aziende od istituzioni. Tali indirizzi devono essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
- m) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle Commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti.

- Art. 17 -

Prima seduta del Consiglio

1. - La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi scritti da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta che comunque dovrà tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. - La prima seduta del Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco ed è riservata:

- a) alla convalida degli eletti;
- b) al giuramento del Sindaco;
- c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e della nomina dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice Sindaco;
- d) all'elezione della commissione elettorale comunale
- e) alla eventuale trattazione di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. - Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. - Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

5. - L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

- Art. 18 -

Sessioni e Convocazione

1. - Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.

2. - Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti, del Piano di assetto del territorio e del Piano degli interventi.

3. - Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno ventiquattro ore ed il Consiglio Comunale, in tal caso, può differire ogni deliberazione al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei presenti.

- Art. 19 -

Presidenza delle sedute consiliari

1. - Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore anziano.

- Art. 20 -

Linee programmatiche dell'azione di governo

1. - Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, viene depositato presso l'ufficio di Segreteria almeno venti giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai Capigruppo consiliari a cura del Segretario comunale.

2. - Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale. Il documento programmatico, eventualmente integrato sulla base di quanto proposto dai Consiglieri, viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

3. - Con cadenza almeno annuale, entro il trenta settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

- Art. 21 -

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. - Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. - Il Regolamento, tra l'altro, disciplina le modalità per la convocazione del Consiglio nonché per la presentazione e discussione delle proposte, stabilisce inoltre il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute e determina ogni altro aspetto organizzativo e gestionale che interessa anche il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

- Art. 22 -

I Consiglieri Comunali

1. - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. - Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

3. - I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

4. - L'entità dei compensi spettanti ai Consiglieri Comunali è stabilita dalla legge.

- Art. 23 -

Doveri dei Consiglieri comunali

1. - I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

2. - I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari ordinarie o straordinarie consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. - Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma, il Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualsiasi consigliere o di qualsiasi elettore del Comune, avvia entro 15 giorni dalla richiesta la procedura per la decadenza. A tal fine, rivolge invito al Consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta, nei trenta giorni successivi, all'esame del Consiglio Comunale, il quale, ove non accolga le giustificazioni prodotte o nel caso di inerzia del Consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.

4. - La deliberazione con la quale viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza, deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. - I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi determinati dalla legge.

6. - I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

- Art. 24 -

Diritti dei Consiglieri comunali

1. - I Consiglieri comunali:

- a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
- b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
- c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
- d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- e) hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
- f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle commissioni secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. - L'esercizio dei diritti di cui al comma precedente è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

- Art. 25 -

Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

1.- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di prestazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. - Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardino la metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari e il Sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

3. - Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31.12.2012 n. 235, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

4. - Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dal precedente art. 23. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

5. - Alla surroga del Consigliere deceduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione.

- Art. 26 -

Consigliere anziano

1. - Il Consigliere anziano è colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dal numero di voti di lista aumentato dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.

2. - In ogni caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al primo comma.

- Art. 27 -

Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. - I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare e designano un capogruppo. Qualora una lista, alle elezioni, abbia ottenuto l'elezione di un solo Consigliere comunale, a quest'ultimo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. - Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad

altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il Capigruppo.

3. - I nominativi dei Capigruppo consiliari devono essere comunicati, per iscritto, al Segretario comunale immediatamente dopo la designazione degli stessi.

4. - Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati come segue:

- a) per la lista di maggioranza nel consigliere Comunale non componente la Giunta Comunale che abbia riportato la più alta cifra individuale;
- b) per le altre liste, nel candidato Sindaco non eletto.

5. - I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III – COMMISSIONI

- Art. 28 -

Commissioni consiliari

1. - Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. - Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3. - Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

- Art. 29 -

Commissioni di indagine

1. - Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. - Il regolamento stabilisce la composizione delle Commissioni di cui al precedente comma secondo criteri di rappresentanza proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne determina i poteri alle stesse attribuiti ed assegna gli strumenti per operare fissando altresì i termini per la conclusione dei lavori.

- Art. 30 -

Commissioni comunali

1. - Oltre alle commissioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29, possono essere nominate, e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, commissioni comunali composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali, con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. - Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni e le norme relative alla nomina

ed al funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

3. - Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. - Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta ne facciano richiesta.

CAPO IV – GIUNTA COMUNALE

- Art. 31 -

La Giunta comunale

1. - La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.

2. - Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.

3. - Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

- Art. 32 -

Composizione e presidenza

1. -La Giunta comunale é nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta dal Sindaco stesso e da un numero di assessori nel limite massimo previsto dalla legge, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

2. - Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale. L'assessore esterno partecipa ai lavori del Consiglio comunale senza concorrere a formare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto, ma con la facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza. L'assessore esterno non può svolgere la funzione di Vice Sindaco o di assessore anziano.

3. - In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

- Art. 33 -

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. - Le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. - Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

3. - Al Sindaco ed agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso

enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

4. - La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

- Art. 34 -

Anzianità degli Assessori

1. - L'anzianità degli Assessori si desume dal contesto del provvedimento con il quale il Sindaco nomina la Giunta.

2. - All'Assessore anziano spetta la sostituzione del Sindaco nel caso di assenza od impedimento temporaneo dello stesso e del Vice Sindaco.

- Art. 35 -

Durata in carica

1. - Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta comunale o all'elezione del nuovo Sindaco.

2. - La Giunta rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

- Art. 36 -

Mozione di sfiducia

1. - Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.

2. - Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

3. - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.

4. - In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al precedente comma, il Segretario Comunale informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e nomina di un Commissario.

- Art. 37 -

Cessazione di singoli Assessori

1. - Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) rimozione.

2. - Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco.

3. - Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti, rimossi o revocati provvede il Sindaco che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale. I nuovi assessori entrano in carica dopo l'accettazione della nomina.

- Art. 38 -

Ruolo e Competenze

1. - La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e servizi. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, la Giunta Comunale:

- a) approva il progetto di bilancio annuale e pluriennale e relativi allegati;
- b) approva il P.E.G. e le sue variazioni determinando gli obiettivi di gestione ed i criteri di verifica ed affidando il raggiungimento degli obiettivi stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi comunali;
- c) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge ed i prelievi dal fondo di riserva da comunicare al Consiglio;
- d) determina, con riferimento agli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, le indennità di funzione da corrisondersi al Sindaco ed agli Assessori, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge;
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f) approva la programmazione delle assunzioni ed adotta i provvedimenti relativi al trasferimento od al comando del personale presso altri enti;
- g) esprime il parere in ordine alla revoca del Segretario comunale;
- h) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche qualora non comportino varianti urbanistiche e siano compresi od abbiano a riferimento atti fondamentali adottati dal Consiglio comunale quali, ad esempio, la programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici;
- i) delibera in materia di toponomastica;
- l) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- m) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- n) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni riguardanti beni mobili e la costituzione di servitù attive e passive di qualsiasi genere e specie;
- o) approva la concessione di contributi nel caso non sia possibile ricondurre la fattispecie concreta a criteri generali già definiti da norme di legge o regolamentari;
- p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- q) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali tra gli organi gestionali del Comune qualora ciò non sia disciplinato da apposite norme regolamentari;
- r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- s) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

- Art. 39 -

Funzionamento della Giunta

1. - Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. - Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. - Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
4. - Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta i funzionari del Comune, cittadini od autorità al fine di acquisire elementi di valutazione sugli argomenti in discussione.

CAPO V – SINDACO

- Art. 40 -

Il Sindaco

1. - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e, pertanto, esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. - Il Sindaco esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. - Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
4. - Gli atti del Sindaco non diversamente nominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di "decreti".

- Art. 41 -

Attribuzioni di amministrazione

1. - Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - c) nomina i componenti la Giunta comunale, scegliendo fra di loro il Vice-Sindaco ed ha il potere di revocarli, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
 - d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e sentiti i capigruppo, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - e) revoca, con provvedimento motivato, i rappresentanti di cui alla lett. d);
 - f) nomina il Segretario comunale scegliendolo fra gli iscritti nell'apposito albo e può revocarlo, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 in base ad esigenze effettive e verificabili;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti

- pubblici previsti dalla legge;
- i) stipula in rappresentanza del Comune le convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi fra soggetti pubblici e sottoscrive gli accordi di programma;
 - j) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - k) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta comunale;
 - l) adotta le ordinanze nelle materie in cui la legge gli assegna la competenza esclusiva.

- Art. 42 -

Attribuzioni di vigilanza

1. - Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- d) impartisce direttive al servizio di Polizia Locale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

- Art. 43 -

Attribuzioni di organizzazione

1. - Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio comunale;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale;
- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari ed assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
- f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile in quanto di competenza consiliare.

- Art. 44 -

Deleghe ed incarichi

1. - Il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. - Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. - Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
4. - Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
5. - Non è consentita la mera delega di firma.

- Art. 45 -

Attribuzioni per funzioni statali

- 1.-- Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto.
- 2.- Il sindaco, quale ufficiale del Governo:

sovrintende altresì alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto.
3. - Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

- Art. 46 -

Funzioni sostitutive

1. - Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione od impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. - Il vicesindaco sostituisce altresì il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di

scioglimento anticipato del Consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso.

3. - In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vicesindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

TITOLO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Art. 47 -

Principi e criteri direttivi

1. - L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. - I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili dei servizi.

3. - I Responsabili dei servizi comunali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

- Art. 48-

Segretario comunale

1. - Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

2. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. - Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

5. - Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- d) presiede, di norma, le commissioni concorsuali per la copertura delle posizioni di vertice degli organi burocratici;
- e) indice e presiede la conferenza dei responsabili di servizio ai fini dell'esame dei problemi organizzativi del Comune e della funzionalità degli uffici e servizi;
- f) riceve le designazioni dei Capigruppo.

- Art. 49 -

Convenzione di segreteria

1. - Il Comune può stipulare con uno o più comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia, una convenzione per l'ufficio di segreteria.
2. - La scelta di gestione sovracomunale del servizio e la creazione di sedi di segreteria convenzionate può essere contenuta anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni.
3. - Nella convenzione in particolare devono essere stabilite:
 - a) le modalità di espletamento del servizio;
 - b) il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario;
 - c) la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario;
 - d) la durata della convenzione;
 - e) la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie.

- Art. 50 -

Vice Segretario Comunale

1. - Nell'ordinamento degli uffici e servizi e nella relativa dotazione organica può essere previsto il Vice Segretario.
2. - Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
3. - La qualifica di Vice Segretario è attribuita al funzionario direttivo, in possesso di laurea, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

- Art. 51 -

Responsabili dei Servizi

1. - I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione dei settori o delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. - I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, la gestione ottimale delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

- Art. 52 -

Incarichi esterni

1. - La copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i

requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. - Il Regolamento può altresì prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

- Art. 53 -

Controllo e valutazione

1. - Il Sindaco e la Giunta comunale verificano i risultati conseguiti dal Segretario comunale e dai singoli Responsabili dei servizi comunali nella gestione, anche in relazione alle risorse utilizzate, ai fini, ai programmi e agli obiettivi definiti.

2. Spetta all'apposito regolamento, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 54 -

Servizi pubblici

1. - Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. - Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una informazione completa.

3. - Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. - Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

5. - La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

6. - I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

7. - La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

8. Agli organi di enti, aziende, istituzioni e società costituiti o partecipati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti le pari opportunità di accesso tra uomo e donna.

- Art. 55 -

Gestione in economia

1. - Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. - Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

- Art. 56 -

Concessione a terzi

1. - Qualora sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
2. - La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. - Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge.

- Art. 57 -

Azienda speciale

1. - La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. - Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. - Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. - Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere nominati alle cariche predette coloro che rivestono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Non possono altresì ricoprire le cariche suddette il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco e degli assessori comunali.
5. - Il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco, inoltre, procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. - Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio del bilancio di previsione attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. - Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. - Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. - Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

- Art. 58

Istituzione

1. - Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. - Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. - Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi quarto e quinto del precedente articolo 57.

4. - Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. - L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. - Il Consiglio comunale:

- a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
- d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
- e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. - Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. - La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

- Art. 59 -

Società di capitali

1. - Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, il comune può promuovere o partecipare alla

costituzione di società di capitali con l'intervento di altri soggetti pubblici o privati nel rispetto della normativa specifica di settore.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

- Art. 60 -

Principi di cooperazione

1. - Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. - A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

- Art. 61 -

Convenzioni

1. - Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri enti per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.
2. - Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. - Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. - La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. - Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli estesi enti che partecipano all'accordo ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi.

- Art. 62 -

Consorzi

1. - Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia nonché di altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, approvando a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le nomine e le competenze degli organi consortili la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e

garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio che in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

2. - Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. - Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al Consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;

b) il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;

c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo Statuto.

4. - Il Consorzio assume carattere poli-funzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

5. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

- Art. 63 -

Accordi di programma

1. - Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. - Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. - Il Sindaco, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, approva e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. - Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. - Nel caso l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.

6. - Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

- Art. 64 -

Unione dei Comuni

1. - L' unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. - Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 65 -

Organismi e forme associative di partecipazione

1. - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. - A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici sociali e di tutela dell'ambiente.
3. - Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Art. 66 -

Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. - Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato:
 - a) acquisendo pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) consentendo l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi, anche mediante corsie preferenziali;
 - c) attuando forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in Commissioni comunali;
 - d) dando la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa;
 - e) motivando le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate.
2. - Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
3. - Il Comune può istituire, quale momento unitario dell'espressione delle associazioni, la "Consulta delle associazioni". La costituzione, il funzionamento e le modalità delle

consultazioni sono previste dal regolamento.

4. - Il Comune, inoltre, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi di importanti categorie, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca di particolari scelte di politica economica e sociale. Analogamente riconosce e dà accesso alle associazioni con preminenti finalità sociali di tutela delle categorie di cittadini più deboli.

- Art. 67 -

Albo Comunale delle associazioni e del volontariato

1. - Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.

2. - L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma terzo.

3. - Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione Comunale la documentazione da essa richiesta;
- b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
- c) avere almeno dieci soci;
- d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

CAPO II – PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

- Art. 68 -

Istanze, petizioni, interrogazioni

1. - I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco per iscritto istanze e petizioni e proposte intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. - Il Sindaco risponde entro trenta giorni alle predette istanze, petizioni e proposte.

- Art. 69

Diritto di iniziativa

1. - L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del Consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.

2. - La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. - Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti alle liste elettorali riferito alla frazione o alle frazioni interessate.

4. - Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi comunali e bilancio di previsione;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;
- d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi Organi istituzionali.

5. - Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.

6. - Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

- Art. 70 -

Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. - Un'apposita Commissione consiliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di novanta giorni dall'assegnazione del progetto stesso.

2. - Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dal deposito della relazione della commissione.

3. - Scaduto il termine di cui al secondo comma, la proposta è iscritta di diritto, a cura del Sindaco, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

- Art. 71 -

Consiglio comunale dei ragazzi

1. - Il Comune di Resana, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità, può promuovere la costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi residenti.

2. - Il Consiglio dei ragazzi ha carattere propositivo e consultivo e delibera in ordine alle seguenti materie:

- a) problematiche giovanili e rapporti con l'associazionismo;
- b) sport, tempo libero, cultura e spettacolo;
- c) pubblica istruzione;
- d) problematiche ambientali.

3. - Apposito regolamento disciplina le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi.

CAPO III – PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

- Art. 72 -

Referendum

1. - Sono consentiti referendum, consultivi propositivi ed abrogativi su materie di esclusiva

competenza comunale.

2. - Sono escluse dal referendum:

- a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
- b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
- c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- d) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni i piani regolatori generali e le loro modificazioni, nonché gli strumenti urbanistici attuativi;
- e) le designazioni e le nomine di rappresentanti;
- f) lo statuto comunale;
- g) il regolamento del Consiglio comunale;
- h) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- i) i regolamenti sulle entrate e sui tributi locali;
- l) i progetti di opere pubbliche.

3. - L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. - Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

- Art. 73 -

Effetti del referendum

1. - La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. - Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa.

3. - L'esito referendario non può impegnare direttamente l'amministrazione comunale, la quale ha comunque il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico-finanziarie in ordine alla eventuale adozione e revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione comunale.

- Art. 74 -

Disciplina del referendum

1. - Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite da apposito regolamento.

- Art. 75 -

Consultazione su atti fondamentali

1. - Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi il Sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria ovvero in indagini statistiche.

CAPO IV – PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

- Art. 76 -

Pubblicità degli atti

1. - Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. - Presso apposito ufficio comunale, oltre che nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" presente nel sito istituzionale, debbono essere tenuti, a disposizione dei cittadini, lo statuto ed i regolamenti comunali.

- Art. 77 -

Diritto di accesso e di informazione

1. - Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento..

2. - Il regolamento inoltre:

- a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e servizi;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione Comunale.

3. - Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione Trasparente, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

4. - L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. - Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, il Sindaco individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

- Art. 78 –

Azione popolare

1. - Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. - La Giunta comunale, in base all'ordinanza del giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII

PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 79 –

Demanio e patrimonio

1. - Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

- Art. 80 –

Ordinamento finanziario e contabile

1. - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico finanziaria sono disciplinati dalla legge.
2. - Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla disciplina statale con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche ed in conformità ai principi generali di organizzazione stabiliti dal presente statuto.

- Art. 81 –

Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I – REGOLAMENTI

- Art. 82 –

Ambito di applicazione e procedimento di formazione

1. - Il Comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. - L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dello Statuto.
3. - I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale o dalla giunta secondo le rispettive competenze ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, fatta salva diversa disposizione di legge.
4. - I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 83 –

Revisione dello statuto

1. - Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 6, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
2. - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

- Art. 84 –

Entrata in vigore

1. - Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. - Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.
3. - Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. - Dopo l'entrata in vigore dello statuto il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano quelli esistenti.
5. - Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo Statuto.

